

Scuola Secondaria di primo grado

Validità dell'anno scolastico

(Aggiornamento nell'A.S. 2024/2025)

Per la secondaria di 1° grado, l'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59/2004 (ripreso da D.P.R. 122/2009, art. 2 co. 10), prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Il Collegio dei Docenti di istituto ha deliberato dunque le deroghe alla validità dell'anno scolastico.

Si elencano quindi i criteri per la concessione di eventuali motivate **deroghe** all'obbligo della frequenza del 75% delle lezioni a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione finale:

- a) Assenze giustificate da un certificato medico* che attestino gravi condizioni di salute (per es. malattie croniche) per cui non è possibile una frequenza regolare. Frequenza che comunque deve essere di almeno il 60 % delle lezioni complessive purché nel 2° quadrimestre, si disponga di elementi di valutazione positivi, ovvero una media complessiva sufficiente.
- b) Assenze giustificate da un certificato medico* che attesti gravissime condizioni di salute per cui non è possibile una frequenza regolare. Frequenza che comunque deve essere di almeno il 40% delle lezioni purché nel 2° quadrimestre si disponga di elementi di valutazione positivi, ovvero una media complessiva sufficiente.
- c) Assenze coperte da scuola ospedaliera o domiciliare non saranno considerate tali.
- d) Assenze giustificate per gravi situazioni di disagio personale, familiare, sociale di cui la scuola ne è chiaramente a conoscenza, anche attraverso documentazione agli atti della scuola, con frequenza di almeno il 60 % delle lezioni complessive purché, almeno nel 2° quadrimestre, si disponga di elementi di valutazione positivi, ovvero una media complessiva sufficiente.
- e) Assenze degli alunni con disabilità riconducibili alle singole situazioni di svantaggio, purché si disponga di sufficienti elementi di valutazione.
- f) Assenze giustificate per la partecipazione ad attività sportive agonistiche, certificate dall'ente organizzatore, e di cui la scuola ne è chiaramente a conoscenza, anche attraverso documentazione agli atti della scuola presentata a inizio anno, con frequenza di almeno il 60% delle lezioni complessive purché, almeno nel secondo quadrimestre, si disponga di elementi di valutazione positivi.

NB: *Non si accetteranno documentazioni e certificati medici con valenza retroattiva. Si raccomanda pertanto di presentare tutta la documentazione tempestivamente, ovvero congiuntamente al rientro in classe.